



Bruxelles, 2 luglio 2014
(OR. en)

11434/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0211 (NLE)**

**ACP 116
FIN 451
PTOM 37
RELEX 558
DEVGEN 172**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Gruppo ACP
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. Comm.:	11672/13 - COM(2013) 445 final
Oggetto:	Progetto di regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione dell'11° Fondo europeo di sviluppo - Adozione

1. Il 24 e 26 giugno 2013 gli Stati membri dell'Unione europea hanno firmato l'accordo interno che istituisce l'11° Fondo europeo di sviluppo¹. Detto accordo deve entrare in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della sua ratifica da parte dell'ultimo Stato membro. Le procedure di ratifica dell'accordo interno sono attualmente in corso.
2. L'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo interno dispone che il regolamento sull'esecuzione dell'11° FES sia adottato all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione della BEI.

¹ Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell'Unione Europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione Europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1).

3. Il 26 giugno 2013, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione dell'11° Fondo europeo di sviluppo².
4. Il 2 dicembre 2013, la Banca europea per gli investimenti ha formulato il suo parere³.
5. Il gruppo ACP ha modificato la proposta della Commissione e approvato il testo il 26 marzo 2014.
6. In questo contesto si invita il COREPER a confermare l'accordo e a raccomandare che il Consiglio, tra i punti "A" dell'ordine del giorno:
 - adotti, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo interno che istituisce l'11° Fondo europeo di sviluppo e deliberando all'unanimità, il regolamento che figura nel documento 10176/14, previa messa a punto dei giuristi-linguisti;
 - decida di iscrivere nel processo verbale della sessione del Consiglio la dichiarazione della Commissione che figura nell'allegato alla presente nota.

² Doc. 11672/13.

³ Doc. 17219/13.

**Dichiarazione della Commissione
sull'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento relativo all'esecuzione dell'11° FES**

In merito alla creazione del meccanismo fondato sui risultati citato all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione riconosce che un approccio basato sugli incentivi funziona meglio laddove - per produrre risultati ed effetti di rilievo - è disponibile una massa critica di finanziamenti, qualora gli stanziamenti facciano parte di una strategia più ampia dell'impegno dell'UE. La Commissione si impegna pienamente per lo sviluppo di un tale meccanismo ed ha avviato un processo di riflessione con gli Stati membri in tal senso.

In termini di volume, due importanti iniziative intraprese a titolo del 10° FES sono state la quota di incentivazione per la governance (un importo previsto di 2,7 miliardi di EUR, di cui 2,3 miliardi sono stati alla fine assegnati a Stati ACP) e l'iniziativa a favore dell'accelerazione del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (1 miliardo di EUR).

Inoltre, al fine di consentire un effetto leva sufficiente nel quadro del meccanismo fondato sui risultati, la Commissione garantirà che almeno 2 miliardi di EUR siano disponibili nelle riserve delle risorse non assegnate in vista della loro assegnazione a Stati ACP, in linea con i criteri del suddetto meccanismo, per il periodo 2014-2017.

Le risorse non assegnate sono risorse che non sono state destinate ad essere assegnate a paesi, regioni o alla cooperazione intra-ACP. Conformemente all'accordo di Cotonou e come nel caso del 10° FES, le assegnazioni a paesi o regioni possono essere integrate con risorse non assegnate mediante revisioni *ad hoc*. Tali assegnazioni possono inoltre essere riviste al rialzo o al ribasso nel corso di valutazioni a metà e al termine del periodo di applicazione. In caso di revisione al ribasso, i rispettivi importi sono integrati nelle riserve delle risorse non assegnate.

Conformemente all'articolo 9 della decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna, i lavori inerenti a tali questioni sono preparati congiuntamente dai pertinenti servizi del SEAE e della Commissione.